

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO B DELLA DGR N. 1937/2015 COME SOSTITUITO
DALL'ALLEGATO B DELLA DGR N. 2112/2017****Indirizzi Procedurali Generali****Premessa****Capitolo 1, Riferimenti normativi****1) Integrazione testo**

Dopo il punto elenco

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio [omissis] per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

e prima del punto elenco

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione [omissis];

vengono aggiunti i seguenti punti elenco:

INTEGRAZIONE

o Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

o Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;

o Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;



419a6e91



In tutte le Sezioni degli Indirizzi Procedurali Generali

1) Sostituzione testo

ERRATA

Direzione AdG Feasr Parchi e foreste

CORRIGE

Direzione AdG Bonifica e irrigazione

2) Sostituzione testo

ERRATA

Unità Organizzativa Sistema Informativo Sviluppo economico

CORRIGE

Unità Organizzativa Sistema Informativo di Area

3) Sostituzione testo

ERRATA

U. O. Sistema Informativo Sviluppo economico

CORRIGE

U. O. Sistema Informativo di Area




SEZIONE I – I PROCESSI


Capitolo 1.1.1 Governance della fase di gestione e controllo

1) Sostituzione figura

ERRATA



CORRIGE



SEZIONE I – I PROCESSI

Capitolo 1.3 La pianificazione della fase attuativa

1) Eliminazione testo

All'interno della tabella presente al paragrafo 1.3, alla **riga Aggiornamento e dopo le parole** *Gennaio di ogni anno* viene eliminato il seguente testo:

ELIMINAZIONE

dal 2017 al 2020

SEZIONE I – I PROCESSI

Capitolo 4.2 La comunicazione

1) Sostituzione testo

All'interno della tabella presente al paragrafo 4.2, alla **riga Durata** viene sostituito il seguente testo:

ERRATA

2014-2023

CORRIGE

2014-2025



SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE**Capitolo 1. Ambito di applicazione e forme di aiuto****1) Integrazione testo**

Alla fine della tabella “**Classificazione delle misure/sottomisure/tipi di intervento**” viene aggiunta la seguente riga:

INTEGRAZIONE

21	21.1	21.1.1				X	
----	------	--------	--	--	--	---	--

SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE**Capitolo 2.8.3 Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico**

Il contenuto del paragrafo **Codice Unico di Progetto** viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero del codice costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica il progetto di investimento pubblico, è la prima operazione che l'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico deve compiere nel momento in cui riceve la concessione del sostegno per la realizzazione di una operazione a valere sul PSR 2014-2020.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatrici degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza .

Il codice CUP va richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (PCM-DIPE), via WEB, attraverso il seguente portale: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/> .

Il CUP deve essere comunicato al responsabile del procedimento di AVEPA quando comunica l'avvenuta aggiudicazione indicando il quadro economico rideterminato o l'importo dell'aggiudicazione.



419a6e91



CORRIGE

La richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero del codice costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica il progetto di investimento pubblico, è effettuata dall'ente pubblico o dall'organismo di diritto pubblico prima di presentare la domanda di sostegno per la realizzazione di una operazione a valere sul PSR 2014-2020 o comunicato al responsabile del procedimento competente per l'istruttoria entro 60 giorni dalla chiusura del bando. Nel caso non venga comunicato nei tempi previsti il CUP sarà richiesto in fase di concessione dell'aiuto e comunicato all'ente pubblico o dall'organismo di diritto pubblico

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatarie degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza .

Il codice CUP va richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (PCM-DIPE), via WEB, attraverso il seguente portale:
<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/> .

SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE**Capitolo 2.8.5 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto**

Il contenuto del Capitolo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di aiuto vale la seguente disciplina:

A. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, a un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

B. Nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicato nel bando e il provvedimento di concessione, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, a un altro soggetto, comporta la decadenza della domanda di aiuto.

C. Nel periodo dopo il provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, qualora al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.



419a6e91



L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

D. Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo (cfr. Sezione II, paragrafo 2.8.1), al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione dell'aiuto nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per i punti C. e D. il subentrante deve comunicare all'ufficio istruttore l'avvenuta transazione entro 30 giorni dalla data di stipula dei relativi atti.

CORRIGE

La variazione del soggetto titolare di una domanda di aiuto può avvenire solamente nei casi di fusione societaria (art. 2501 c.c.), scissione societaria (art. 2506 c.c.), conferimento d'azienda in società, cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, affitto d'azienda (art 2562 cc).

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di aiuto nei casi succitati si applica la seguente disciplina:

A. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

B. Nel periodo compreso tra la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto indicati o nel bando e la data di adozione del provvedimento di concessione, il subentro di un soggetto a un altro soggetto comporta la decadenza del beneficiario dall' aiuto in relazione alla domanda presentata.

C. Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione e la data di erogazione del saldo, qualora al beneficiario originario subentri un altro soggetto quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che:

- dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità
- dimostri di aver ottenuto la stessa valutazione in applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che
- sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente nella propria domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per proporre l'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. Esso comunica altresì al cedente l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo.



419a6e91



D. Nel caso in cui nel periodo compreso tra la data di erogazione del saldo e la data di scadenza del periodo vincolativo (cfr. Sezione II, paragrafo 2.8.1), al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio.

Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di decadenza dell'aiuto nei confronti del subentrante stesso.

Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo il procedimento di decadenza dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti come previsto dalle disposizioni regionali su riduzioni e sanzioni degli aiuti.

Nei casi previsti nei punti C. e D. il subentrante deve comunicare all'ufficio istruttore l'avvenuta stipulazione entro 30 giorni dalla data di stipula dei relativi atti/contratti.

Il beneficiario è in ogni caso tenuto a comunicare all'amministrazione l'eventuale avvenuta stipulazione, in data successiva al provvedimento di concessione del contributo, di qualsiasi negozio giuridico avente ad oggetto il bene finanziato.

Al ricorrere di tali circostanze l'altro contraente è tenuto a presentare domanda di subentro che potrà essere accolta dall'Amministrazione, all'esito del relativo procedimento amministrativo, ove il negozio giuridico concluso rientri nella casistica di cui al primo periodo del presente paragrafo e sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti.

Nel caso in cui l'amministrazione, a seguito di controllo, dovesse accertare l'inadempimento di tale obbligo essa avvierà comunque nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza dal contributo percepito a prescindere dalla circostanza che il negozio stipulato sia astrattamente idoneo rientrando nella casistica descritta nel primo periodo del presente paragrafo.

SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE

Capitolo 5.1 Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato

1) Sostituzione testo

Gli ultimi due capoversi vengono sostituiti come segue:

ERRATA

Pertanto, in caso di aiuti diversi che incidono sugli stessi costi ammissibili, bisognerà rispettare i massimali dei regolamenti di esenzione per categoria ovvero, nel caso dei regolamenti de minimis, le soglie delle misure previste dal Quadro Temporaneo COVID (800.000 euro per le imprese non attive nei settori della pesca o dell'acquacoltura o della produzione primaria dei prodotti agricoli).

Ulteriormente, ad esempio, una stessa impresa potrà beneficiare di un aiuto de minimis fino a 200.000 euro e, in aggiunta, potrà beneficiare di una sovvenzione diretta ai sensi dell'articolo 54 del regime quadro nazionale, fino a un massimo di 800.000 euro, per un totale di 1.000.000 euro, quando gli aiuti non incidono sugli stessi costi ammissibili ovvero quando i costi ammissibili non sono individuati.

CORRIGE

Pertanto, in caso di aiuti diversi che incidono sugli stessi costi ammissibili, bisognerà rispettare i massimali dei regolamenti di esenzione per categoria ovvero, nel caso dei regolamenti de minimis, le soglie delle



419a6e91



misure previste dal Quadro Temporaneo COVID (1,8 milioni di euro per le imprese^{xx} non attive nei settori della pesca o dell'acquacoltura o della produzione primaria dei prodotti agricoli).

Ulteriormente, ad esempio, una stessa impresa potrà beneficiare di un aiuto de minimis fino a 200.000 euro e, in aggiunta, potrà beneficiare di una sovvenzione diretta ai sensi dell'articolo 54 del regime quadro nazionale, fino a un massimo di 1.800.000 euro, per un totale di 2.000.000 euro, quando gli aiuti non incidono sugli stessi costi ammissibili ovvero quando i costi ammissibili non sono individuati.

^{xx} Massimale degli aiuti di importo limitato come introdotto dalla Decisione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28/1/2021 "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"

SEZIONE II – AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI E DELLE SPESE

Capitolo 5.2 Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

1) Integrazione testo

Nel sottoparagrafo **Imprese in difficoltà** dopo il primo capoverso è inserito il seguente testo:

INTEGRAZIONE

In particolare, per i regimi di aiuto di Stato approvati compatibilmente alle regole stabilite dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19", gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019."



419a6e91

